

Allegato A
PERSONALE DOCENTE
ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Come è noto, l'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Con riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia, l'articolo 4, comma 1 *quater*, lettere a) e b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente - a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie - del concorso straordinario indetto con DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), nel limite del 50% dei posti residui. Al concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con dd 21 aprile 2020, n. 498 – come modificato dal dd 18 novembre 2021, n. 2215 – è destinato l'ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili e comunque il residuo dei posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario di cui al periodo precedente. L'eventuale posto dispari sarà assegnato, per l'anno scolastico 2022/2023, alla procedura del concorso ordinario. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al DDG 1546/2018; eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario.

Si coglie l'occasione per rammentare che l'articolo 36, comma 2 ter del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, prevede che *“le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, [...] con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli*

articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9”.

Parimenti, l'articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 dispone che : *“Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.”*

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, l'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016), e successivamente - a seguito dell'esaurimento delle predette graduatorie - delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, per l'anno scolastico 2022/2023 (comprensivo della fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) nel limite del 60% dei posti residui.

A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. Pertanto, codesti Uffici Scolastici regionali attingeranno dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783 - integrate secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – nonché alle graduatorie di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di

cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario; viceversa, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, a norma dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i vincitori del concorso ordinario di cui al dd del 21 aprile 2020, n. 499 - come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252 - hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 nella procedura di cui al dd 826/21; questi ultimi si trovano a loro volta in posizione prioritaria rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nella procedura di cui al DDG 252/22.

Per tutte le classi di concorso/tipologie di posto l’assegnazione delle sedi ai candidati individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato avviene sulla base dell’ordine di individuazione sulla singola provincia e sulla singola classe di concorso, dando priorità ai candidati individuati dalle procedure concorsuali.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 *septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 – disapplicate per il solo anno scolastico 2021/2022 dall’articolo 58, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – prevedono una procedura “per chiamata” finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, disposte ai sensi della normativa vigente; a tal proposito, trova applicazione la disciplina della procedura contenuta nel decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 25.

L’articolo 5 *ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, che l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sia prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6 *bis*, della

legge 3 maggio 1999, n. 124. La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento.

I posti riservati alla procedura di cui all'articolo 59, comma 9 *bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall'articolo 5, comma 3 *quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108. A tal fine, l'Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione provinciale dei posti di cui all'Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato al numero degli iscritti qualora quest'ultimo sia minore dei posti banditi.

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

A.1. La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l'anno scolastico 2022/2023, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Il contingente di nomina in ruolo è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l'a.s. 2022/2023.

Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando - affinché codesti Uffici scolastici procedano al relativo assorbimento - il valore dell'eventuale esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna "contingente" costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di

nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell'esubero, l'USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede - fermo restando il limite del contingente assegnato - a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

A.2. In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l'Ufficio scolastico regionale provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti di sostegno messi a bando nei concorsi ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e D.D. del 21 aprile 2021, n. 499, qualora non siano disponibili le relative graduatorie. L'accantonamento è disposto prima della procedura prevista dall'articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

A.3. Ai sensi dell'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 4, comma 1-ter del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96.

Nel caso in cui, nell'anno scolastico 2021/2022, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

A.4. Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti attribuiti, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato a livello

regionale. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo, non potranno essere utilizzati né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).

A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.6. L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33, comma 6, e dall'art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.7. Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della *ratio* delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

A.8. Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

A.9. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.

A.10. L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.8, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

A.11. Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni.

A.12. È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

A.13. Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento o inserito nelle graduatorie concorsuali attualmente vigenti che dichiara all'atto della presentazione della domanda attraverso il

sistema informatizzato il possesso del titolo di specializzazione utile per l'insegnamento nella relativa scuola speciale; tale personale dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.

A.14. Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.15. Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2022/2023.